

**LEGGE 17 LUGLIO 1910, n. 516 (GU n. 180 del 02/08/1910)**

**IN MERITO AD ALCUNE ESENZIONI GABELLARIE A FAVORE DEL  
COMUNE DI LIVIGNO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA  
UFFICIALE N. 180 DEL 2 AGOSTO 1910)**

*PD: S9100563*

*URN: urn:nir:stato:legge:1910-07-17;516*

### **Preambolo**

*VITTORIO EMANUELE III*

*PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE*

*RE D'ITALIA*

*IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;*

*NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

**ART. 1. IL COMUNE DI LIVIGNO È DICHIARATO FUORI DELLA LINEA  
DOGANALE.**

LA FRANCHIGIA SI ESTENDE AL DAZIO DI CONSUMO ED AI GENERI DI PRIVATIVA  
DELLO STATO.

**ART. 2.**

È CONCESSO AI LIVIGNESI DI INTRODURRE NEL TERRITORIO DOGANALE IN  
ESENZIONE DAI DIRITTI DI CONFINE GLI ANIMALI NATI OD ALLEVATI NEL COMUNE  
E GLI ALTRI PRODOTTI INDICATI NELL'ANNESSA TABELLA.

IN CASO DI RICONOSCIUTI MUTAMENTI NELLA PRODUZIONE DEL TERRITORIO  
COMUNALE IL GOVERNO DEL RE POTRÀ PORTARE VARIAZIONI ALLA QUANTITÀ E  
QUALITÀ DEGLI ANIMALI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DA AMMETTERSI IN  
ESENZIONE IN MODO, PERÒ, CHE NON NE DERIVI AUMENTO NELL'AMMONTARE  
TOTALE DEI DIRITTI DI CONFINE ABBUONATI PER EFFETTO DELLA PRESENTE  
LEGGE.

**ART. 3.**

CON DECRETO REALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO, SARÀ DELIMITATO IL  
TERRITORIO EXTRA-DOGANALE E SARANNO STABILITE LE NORME E LE CAUTELE  
CUI È SUBORDINATO IL GODIMENTO DELLA CONCESSIONE.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA  
NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA,  
MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME  
LEGGE DELLO STATO.

*DATA A RACCONIGI, ADDÌ 17 LUGLIO 1910.*

VITTORIO EMANUELE

FACTA - TEDESCO.

VISTO, IL GUARDASIGILLI: FANI.

---

## **Annesso A**

**TABELLA DEI PRODOTTI CHE DAL COMUNE DI LIVIGNO SI POTRANNO INTRODURRE NEL TERRITORIO DOGANALE IN ESENZIONE DEI DAZI DI CONFINE.**

**omissis**